

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND/FIGC
VADEMECUM GIUSTIZIA SPORTIVA

La finalità di questo lavoro è fornire alcuni consigli pratici alle società che intendano rivolgersi al Giudice Sportivo o alla Corte Sportiva di Appello Territoriale. Il carattere del presente vademecum è generico e non esaustivo e non può quindi prescindere da uno studio e da un'analisi dettagliata della materia (norme e giurisprudenza). Al Settore Giovanile e Scolastico sono riservate altre valutazioni.

FONTI

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC, qui consultabile: <https://www.figc.it/media/197668/codice-di-giustizia-sportiva-figc-aggiornato-al-20-04-2023.pdf>

Le prime domande da porsi sono:

1. COSA SI INTENDE COMUNICARE AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA?

- Comunicare agli organi di giustizia un evento che è accaduto durante una gara o ad essa relativa = mi rivolgo AL **GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE** con un ricorso.
- Impugnare una decisione del giudice sportivo che ha comminato una sanzione = mi rivolgo alla **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** con un reclamo.

2. COME SI COMUNICA?

Se è la società che propone ricorso o reclamo DEVE comunicare con il suo indirizzo di posta elettronica certificata e scrivere agli indirizzi di pec consultabili dal sito CRL:
https://www.crlombardia.it/consiglio_e_uffici/

Se è il tesserato che propone ricorso o reclamo DEVE farlo mediante l'indirizzo che ha comunicato al tesseramento (mediante la sua pec) o tramite la pec della società e scrivere agli indirizzi di pec consultabili dal sito crl: [https://www.crlombardia.it/consiglio_e_uffici/](https://www.crlombardia.it/consiglio_e_uffici/(giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it))
[\(giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it\)](https://www.crlombardia.it/consiglio_e_uffici/(giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it))
[cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it\)](https://www.crlombardia.it/consiglio_e_uffici/(cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it))

ATTENZIONE: quando si invia una pec da una pec, per avere la certezza di aver inviato l'atto all'indirizzo giusto, devono arrivare n.2 pec, una "ACCETTAZIONE" (una sola anche se la mandate a più indirizzi) e una "CONSEGNA" per ogni pec inviata.

3. COME SI CALCOLANO I TERMINI?

Tutti i termini previsti dal Codice sono perentori, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso.

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali; per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune; i giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo; per i termini da calcolarsi a ritroso (es. 4 giorni prima) si dovrà anticipare l'adempimento al giorno precedente quello di scadenza se festivo.

I termini indicati nel codice sono quelli generali, ma ogni gara può essere oggetto di un abbreviazione dei termini e quindi è necessario controllare sul sito della FIGC o del CRL se sono previste abbreviazioni per la specifica gara (ad esempio questo comunicato: <https://www.figc.it/media/197620/171-abbreviazione-termini-sgs-fase-eliminatória-e-fase-finale-u17-e-u15-calcio-a-5-ss-2022-2023.pdf> dispone l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLA FASE ELIMINATORIA E ALLA FASE FINALE A 4 DELLE FINALI NAZIONALI UNDER 17 E UNDER 15 CALCIO A 5, STAGIONE SPORTIVA 2022/2023, quindi i termini da calcolare per queste gare sono da ridurre come indicato nel comunicato)

4. CHI PUO' RICORRERE?

Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso.

Il reclamo VA FIRMATO: con firma apposta sul foglio e poi scansionato o elettronica.

Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.

Se l'istante sbaglia il giudice destinatario, l'organo che riceve il gravame dovrà trasmetterlo d'ufficio al giudice competente, per il noto principio della conservazione degli atti.

Un presidente inibito può firmare un reclamo contro una sanzione personale, ma non un atto della società: deve essere sostituito dal vice-presidente ovvero dal dirigente all'uopo delegato (DEVE ESSERE CENSITO E MUNITO DI POTERE DI FIRMA, non basta una delega)

5. QUANTO COSTA? E COME SI PAGA?

I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal contributo indicato dall'apposito comunicato che viene ogni anno pubblicato dalla FIGC.

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del preannuncio, se previsto, o ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, mediante:

- addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società;
- copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all'organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo al seguente codice **IBAN: IBAN IT87E0306909606100000182393 – intestato – “Lega Nazionale Dilettanti”**

Gli adempimenti sopra indicati sono preliminari e sono importantissimi.

Si raccomanda di scrivere in modo semplice e chiaro, seguendo un percorso logico chiaro perchè coloro che leggono potrebbero non conoscere l'evento che va descritto in modo chiaro e conciso.

**Come anticipato il primo grado di giustizia è quello che si svolge davanti al GIUDICE SPORTIVO
TERRITORIALE.**

**Le decisioni del Giudice sportivo poi potranno essere impugnate innanzi alla CORTE SPORTIVA D'APPELLO
TERRITORIALE**

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND/FIGC
VADEMECUM GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO (PRIMO GRADO)

FASE INTRODUTTIVA

COSA SI CONTESTA:

- 1) la **regolarità del campo di gioco**, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili; il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio della gara dalla società all'arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul rapportino di gara.
- 2) la **posizione irregolare dei calciatori**, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell'art. 10, comma 7, **fatti avvenuti nel corso della gara**; il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte (**allegato 1 modello preannuncio di ricorso Giudice sportivo**) entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.

ATTENZIONE AL TIPO DI GARA PERCHÉ IN TALUNI CASI, IN PROSSIMITÀ DEL TERMINE DEL CAMPIONATO O IN ALTRI MOMENTI, LA FEDERAZIONE DISPONE L'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PER ESIGENZE DI CELERITÀ DEL GIUDIZIO E IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE COMPORTA L'INAMMISSIBILITÀ. I termini sopra indicati sono quelli ordinari e non abbreviati.

N.B.: il preannuncio deve

- *descrivere molto brevemente quale è la ragione per cui si farà ricorso (posizione irregolare, condotta violenta, condotta antisportiva ecc.)*
- *essere firmato dal soggetto che ha il potere per farlo e che non deve essere inibito se rappresenta la società*
- *va indicato se si richiede addebito del contributo sul conto federale oppure va allegata la contabile del pagamento*
- *l'indirizzo pec da utilizzare è giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it*



ENTRO 3 GIORNI feriali dalla GARA (non dall'invio del preannuncio) si deve presentare il RICORSO a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria del Giudice sportivo (giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it) trasmettendolo, ad opera del ricorrente, all'eventuale controparte.

Il ricorso deve contenere (**allegato 2 modello ricorso al Giudice Sportivo**):

- l'indicazione dell'oggetto;
- la firma del tesserato o del rappresentante munito di firma per la società;
- l'indicazione delle ragioni su cui è fondato il ricorso;
- eventuali mezzi di prova.

Il Giudice sportivo non è tenuto a **pronunciare NEL MERITO** se non vengono rispettati i termini.

FASE DECISIONALE

Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia.

Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND/FIGC
VADEMECUM GIUSTIZIA SPORTIVA

Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l'istante e gli altri soggetti interessati, individuati dal giudice ed ai quali è comunicato il provvedimento di fissazione della data in cui assumerà la pronuncia, **possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima di tale data** (allegato 3-controdeduzioni).

Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.

Tutte le squalifiche decorrono dal giorno successivo a quello in cui vengono pubblicate sul comunicato ufficiale, salvo l'automatismo a seguito di espulsione.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE (SECONDO GRADO)

FASE INTRODUTTIVA:

La Corte sportiva di appello giudica in secondo grado sui reclami avverso le decisioni del Giudice sportivo territoriale

Ci sono due possibilità:

CON PREANNUNCIO

Il preannuncio serve per vedere il referto di gara e l'eventuale supplemento.

Il preannuncio consiste in una dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte (allegato 4 modello preannuncio di reclamo alla Corte Sportiva d'Appello) entro due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

N.B.: il preannuncio deve:

- indicare il numero del comunicato e la decisione che si impugna
- essere firmato dal soggetto che ha il potere per farlo e che non deve essere inibito se rappresenta la società
- richiedere l'addebito del contributo sul conto federale oppure allegare la contabile del pagamento
- l'indirizzo pec da utilizzare è cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

SENZA PREANNUNCIO

Se il rapporto di gara e i supplementi non servono si può evitare di chiedere i documenti con il preannuncio e presentare direttamente il reclamo



Se si è inviato preannuncio di reclamo

Il reclamo deve essere depositato entro 5 giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.

Se non si è fatto preannuncio di reclamo

entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.

Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND/FIGC
VADEMECUM GIUSTIZIA SPORTIVA

Il reclamo, nei termini indicati, va depositato a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello territoriale

cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

e trasmesso ad opera del ricorrente all'eventuale controparte.

Il reclamo (**allegato 5 modello reclamo alla Corte Sportiva d'appello**) deve:

- essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso
- essere firmato dal tesserato o del rappresentante munito di firma per la società
- presentare eventuali mezzi di prova.

FASE DECISORIA

L'udienza verrà fissata entro 15 gg dal deposito del reclamo.

Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione possono far pervenire memorie e documenti fino a 4 giorni prima della data fissata per l'udienza. (**allegato 6 - controdeduzioni**)

Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.

Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro quindici giorni dalla adozione del dispositivo